

ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – DON MILANI” - RANDAZZO –

I.C. "DE AMICIS - DON MILANI"
RANDAZZO (CT)
Prot. 0012336 del 04/12/2025
V-5 (Uscita)

Comunicazione n. 143 del 04/12/2025

Al personale docente
Scuola Primaria
Scuola S. di I° grado

Registro elettronico

Oggetto: **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025).**

Con riferimento all'oggetto di cui sopra si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.

In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 2000.

Qui di seguito si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.

Nel dettaglio le modifiche sostanziali riguardano l'articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.

▪ **SANZIONI DISCIPLINARI**

Si distingue tra "*allontanamento dalle lezioni*" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "*allontanamento dalla comunità scolastica*" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:

- per **allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni**, spetta al consiglio di classe **in composizione allargata** deliberare, con **adeguata motivazione, attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso **l'istituzione scolastica**. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano **i docenti incaricati** di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per **allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni** (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe **in composizione allargata** delibera, con **adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le suddette attività devono essere **inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa** (PTOF) e si svolgono **presso le strutture ospitanti** che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale. Il **mancato o parziale svolgimento** delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'**attribuzione del voto di comportamento**. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto **un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe** (art. 4,

c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, **può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività' di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe**, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);

- per **allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni**, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un **percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro**, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati **commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone**, nonché **in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti**. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).

▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI

In merito, è opportuno tener presente quanto segue:

- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte **presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni**, assicurando il **raccordo** e il **coordinamento** con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le **convenzioni** disciplinano il **percorso formativo personalizzato** di attività di cittadinanza attiva e solidale, i **tempi**, le **modalità**, il **contesto** e i **limiti** del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le **rispettive figure di riferimento**, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'**obbligo di vigilanza** sulle studentesse e sugli studenti è **in capo alle strutture ospitanti**, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere **individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell'elenco** su citato, che l'Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L'avviso pubblico specificherà **i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti**, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell'Ufficio scolastico regionale effettuare **attività di verifica del mantenimento dei requisiti** citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all'acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, **le attività di cittadinanza attiva e solidale** ivi contemplate, sono **svolte a favore della comunità scolastica** (art. 4, c. 8-quater);
- **nelle more della definizione degli elenchi regionali** delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate **solo ed unicamente a favore della comunità scolastica** (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.

Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le **figure referenti** per la realizzazione di tali attività, **nell'ambito del personale scolastico**, da remunerare a carico del **Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa** (art. 4, c. 8-ter).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/25/25G00140/sg>

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Malfitana

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii.e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*

Piazza Loreto s.n.c. - 95036 Randazzo (CT) - Tel. 095/921225

E-mail: CTIC84700E@istruzione.it – CTIC84700E@pec.istruzione.it - Sito: www.icdeamicisrandazzo.edu.it

C.F./P.IVA: 83002340871 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWSX